Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 aprile 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 177.
Provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni . . . . Pag. 1073

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947.
Modificazione al decreto luogotenenziale 28 gennaio 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . Pag. 1079

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1947.
Gestione della Cassa comunale di credito agrario di Porano (Terni) . . . . Pag. 1079

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1947.
Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi . . . . Pag. 1079

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1947.
Nomina del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia . . . . Pag. 1080

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 1080

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 1080

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 1080

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 1080

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 1080

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 177.

Provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;

Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

Visto il regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 97;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 104;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è modificata come segue:

BEVANDE (vedi art. 96)	Unità di misura	Imposta in lire
Vini comuni . . . . Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti o in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore od uguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac, e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive.	hl.	800
Vini fini . . . . Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie — passiti e non passiti —), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino la cui gradazione alcoolica sia non superiore a ventuno gradi.	hl.	3.000
Vini in bottiglia . . . . Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse, portanti indicazione, mediante etichetta o impressione sul vetro, della qualità del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto. L'imbottigliamento, nelle dette forme, dei vini di qualsiasi qualità effettuato negli esercizi di vendita dà luogo al pagamento dell'imposta differenziale.	una	40
Vini spumanti in bottiglia	una	100

Art. 2.

Il n. 2 dell'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore che sia manuale coltivatore del fondo, quando il consumo si verifichi nel fondo dove le uve sono prodotte e vinificate, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni stabilite nel regolamento.

L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore manuale coltivatore del fondo e per ogni membro della sua famiglia ».

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle bevande vinose, i produttori sono tenuti a presentare, all'ufficio delle imposte di consumo del Comune ove trovasi il fondo di produzione, la denuncia dei quantitativi prodotti, i quali costituiscono carico per il debito d'imposta.

Sono portati in discarico i quantitativi esitati con pagamento d'imposta o con bolletta di accompagnamento e quelli esenti ai sensi di legge.

Le norme per l'applicazione dei precedenti comma sono stabilite con deliberazione comunale.

Art. 4.

La riduzione dell'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare prevista dall'art. 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 104, è limitata ad un maiale per ogni famiglia e per ogni anno.

Tale riduzione è applicabile soltanto a favore degli allevatori diretti del maiale, che siano manuali coltivatori di fondi.

Art. 5.

L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

« E' tollerata l'introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento d'imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri Comuni o dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

pollame, conigli e cacciagione . .	kg.	2
cacao e surrogati del cacao . . .	»	0,500
burro e suoi surrogati	»	1
pesce fresco, crostacei e molluschi .	»	3 ».

Art. 6.

Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano stati conferiti o confermati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto, è dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure:

per le riscossioni fino ad annue L. 200.000 . . . . aggio dell'1 %

per le ulteriori riscossioni annue:

da L.	200.001	a L.	500.000	aggio	del	0,75 %
»	500.001	»	1.000.000	»	»	0,50 %
»	1.000.001	»	2.000.000	»	»	0,40 %
»	2.000.001	»	5.000.000	»	»	0,25 %
»	5.000.001	»	10.000.000	»	»	0,15 %
»	10.000.001	»	20.000.000	»	»	0,10 %
oltre L.	20.000.000			»	»	0,05 %

Il maggior provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

Art. 7.

Per gli appalti conferiti o confermati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, agli effetti della determinazione dell'aggio di cui all'art. 10 del decreto medesimo, dovrà essere tenuto conto del maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto.

Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che siano stati conferiti o confermati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, resta fermo l'aggio stabilito dall'art. 2 del detto decreto n. 100 per il maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa istituita con l'art. 1 dello stesso decreto n. 100.

Inoltre sul maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto compete l'aggio stabilito dall'art. 6.

Art. 8.

Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi di accordo fra le parti alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal regio decreto 25 gennaio 1931, n. 36.

Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, il consorzio è tenuto a versare per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinato ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, una quota provvisoria pari all'ammontare delle suddette rate.

Art. 9.

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10.

L'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Ove determinate circostanze di carattere locale lo richiedano, i Comuni possono essere autorizzati, in caso di accertata necessità, ad istituire imposte di consumo, nel limite massimo del dieci per cento del valore, su altri generi di consumo non previsti dalla vigente tariffa, fatta eccezione dei generi di monopolio dello Stato e di quelli gravati da imposta erariale di consumo o di fabbricazione.

In casi particolari i Comuni possono essere anche autorizzati ad istituire un diritto, nel limite massimo del cinque per cento del valore, su generi di larga produzione locale, e del due per cento sul vino, mosto ed uva. Tale diritto non si applica ai prodotti minerari, manifatturieri ed industriali, a quelli che formano oggetto di monopolio dello Stato o sono gravati da imposta erariale di consumo o di fabbricazione ed ai generi destinati all'estero.

Sulla domanda del Comune, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, si provvede con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. L'autorizzazione sarà valevole per un anno.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione del diritto di cui al secondo comma del presente articolo ».

Art. 11.

La tariffa dell'imposta sui cani, stabilita dall'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

L. 4500 per i cani appartenenti alla prima categoria;

L. 1500 per i cani appartenenti alla seconda categoria;

L. 500 per i cani appartenenti alla terza categoria.

Art. 12.

La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche stabilita dall'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

Classi di Comuni	Prima categoria	Seconda categoria
Classe *A*	3.000	2.400
» *B*	2.400	2.000
» *C*	2.000	1.600
» *D*	1.600	1.400
» *E*	1.400	1.200
» *F*	1.200	1.000
» *G*	1.000	800
» *H*	800	600
» *I*	600	400

Art. 13.

La misura massima dell'imposta sulle vetture private stabilita dall'art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

Classi di Comuni (art. 11)	Vetture a quattro ruote con due cavalli	Vetture a quattro ruote con un cavallo	Vetture a due ruote
Classe *A*	6.000	4.000	3.000
» *B*	5.000	3.600	2.600
» *C*	4.000	3.000	2.400
» *D*	3.000	2.400	2.000
» *E*	2.400	2.000	1.600
» *F*	2.000	1.600	1.200
» *G*	1.600	1.200	1.000
» *H*	1.200	1.000	800
» *I*	1.000	800	600

Art. 14.

L'art. 26 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

a) per una domestica . . . . . L. 500
per una seconda domestica . . » 2.000
per ogni domestica in più . . . . » 5.000

L'imposta è ridotta della metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata;

b) per un domestico . . . . . . L. 1.000
per un secondo domestico . . . » 4.000
per ogni domestico in più . . . » 10.000

Art. 15.

La misura massima dell'imposta stabilita dall'art. 27 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

pianoforti . . . . L. 1.000
bigliardi . . . . » 2.500
bigliardi che si trovino in circoli di divertimento ed in pubblici locali » 5.000

Per i bigliardini di dimensioni non superiori ai metri due di lunghezza e metro uno di larghezza, la misura massima dell'imposta è ridotta del 50 %.

Art. 16.

L'art. 190 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« I titolari di caffè, bars ed altri stabilimenti in cui si venda e si consumi caffè tipo espresso, oltre all'imposta sulle industrie o di patente, quando siano istituite, ed a quella di licenza, debbono corrispondere al Comune l'annua somma di cui alla seguente tabella:

Classi di Comuni (art. 11)	Per ogni macchina avente una coppia di becchi o congegni atti alla preparazione di non più di due tazze di caffè	Per ogni becco o congegno in più dei due applicato a ciascuna macchina	Per le macchine aventi un sol becco per la preparazione di una sola tazza
A - *B* - *C* . .	5.000	1.500	2.500
D - *E* - *F* . .	4.000	1.250	2.000
G - *H* - *I* . .	3.000	1.000	1.500

E' data facoltà ai Comuni di graduare il tributo in misura decrescente per categorie di esercizi ».

Art. 17.

L'art. 202 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 34 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito del seguente:

« La tassa è applicata in base al numero delle lettere, nei limiti di cui alla seguente tabella:

Classi di Comuni (art. 11)	Tassa per ogni lettera	
	Minimo Lire	Massimo Lire
Classe *A*	14	140
» *B*	12	120
» *C*	10	100
» *D*	9	90
» *E*	8	80
» *F*	7	70
» *G*	6	60
» *H*	5	50
» *I*	4	40

Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura si applica il massimo della tariffa stabilita per ciascuna classe. Le cifre sono tassate come lettere.

La tassa è raddoppiata quando la superficie dell'insegna o dell'avviso supera il metro quadrato, fino a due metri quadrati; per le superfici maggiori la tassa è stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al secondo comma dell'art. 204 ».

Art. 18.

L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, è assoggettata a una tassa annuale obbligatoria a favore dei Comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

Categoria di veicoli	Contributo annuale per veicolo
Carri ed altri veicoli a trazione animale del peso lordo (cioè peso proprio più carico massimo)	fino a quintali cinque per ruota . . . . L. 500
	da oltre cinque fino a quintali quindici per ruota . . » 1.000
	oltre quintali quindici per ruota . . . . » 2.000
Vetture	a due posti compreso quello del conducente . . . . . » 500
	a più di due posti compreso quello del conducente . . » 1.000

Per i carri e le macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera *g*) del presente testo unico, la tassa è ridotta del 50 %.

La tassa di circolazione continuerà ad essere riscossa e ripartita tra Comuni e consorzi dalle Amministrazioni provinciali con le modalità stabilite dagli articoli 215 e seguenti ».

Art. 19.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 l'addizionale alle tasse automobilistiche istituita a favore delle Provincie con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è soppressa.

Art. 20.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 le tariffe *A*, *B*, *C* e *D* allegate al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, relativo alle tasse automobilistiche sono sostituite dalle tariffe *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per le finanze e il tesoro.

Art. 21.

L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti alla tassa di circolazione in ragione di L. 88 per ogni cavallo di potenza del motore i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale non atti comunque a trasporto di cose:

1) trattrici stradali;
2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
3) autospazzatrici;
4) autospazzaneve;
5) autopompe;
6) autoinnaffiatrici;
7) autocarri attrezzi;
8) autocarri scala e autotorri per riparazioni linee elettriche;
9) autocarri gru per soccorsi e recuperi automobilistici;
10) autosgranatrici;
11) autotrebbiatrici;
12) autoambulanze;
13) autofunebri;

14) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;

15) autoveicoli per disinfezioni;

16) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

17) autoveicoli per radio cinema sonoro.

Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli da campeggio e simili, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di L. 1250.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose, la tassa di circolazione è dovuta in ragione di L. 50 per ogni cavallo di potenza del motore ».

Art. 22.

L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente:

« La tassa di circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, è elevata a L. 12.500 per le autovetture e per gli autocarri; a L. 1250 per i motocicli, motocarrozzette e motocarri; a L. 500 per gli autoscafi ».

Art. 23.

La riscossione delle tasse automobilistiche è affidata all'Automobile Club d'Italia in base a convenzione da stipularsi tra il Ministro per le finanze e il tesoro ed il rappresentante dell'Ente.

Art. 24.

Con effetto dal 1° gennaio 1947 il provento delle tasse automobilistiche è versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro sarà quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari alla metà dell'importo dei versamenti stessi.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro tale fondo sarà ripartito a favore delle Provincie per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia.

Art. 25.

L'ultimo comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Può infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo, eccettuate quelle istituite in forza dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 177, nonchè ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci.

Art. 26.

L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, sostituito con l'art. 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è sostituito dal seguente:

« Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire venti, 15 %;

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire venti e non superiori a lire sessanta, 35 %;

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire sessanta, 50 %.

Art. 27.

Gli articoli 33 e 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 e l'art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, sono abrogati.

Il provento del diritto di cui al precedente art. 26, al netto dei contributi previsi dagli articoli 6, lettera *a*) e 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è devoluto ai Comuni nei quali il diritto stesso viene riscosso.

Art. 28.

Le disposizioni degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quelle degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 hanno effetto dal 1° gennaio 1947.

Disposizioni transitorie.

Art. 29.

Le autorizzazioni concesse a norma dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, decadono col 31 dicembre 1947.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, il diritto sul vino, mosto ed uva, che i Comuni sono stati autorizzati ad istituire entro il cinque per cento del valore, non può essere applicato in misura superiore al due per cento.

Art. 30.

Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1947 dei tributi indicati negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 i Comuni sono autorizzati a deliberare le relative tariffe entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data della deliberazione decorrono, secondo i periodi di tempo fissati per i vari adempimenti, i termini previsti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — SCELBA — SERENI — SEGNI — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 21. — FRASCA

TARIFFA *A*.

MOTOCICLI		MOTOCARROZZETTE uso privato	
Potenza in C.V.	Tassa annua	Potenza in C.V.	Tassa annua
1	500	1	690
2	580	2	790
3	660	3	910
4	760	4	1.050
5	880	5	1.210
6	1.010	6	1.390
7	1.150	7	1.590
8	1.300	8	1.810
9	1.460	9	2.050
10	1.640	10	2.310
11	1.830	11	2.590
12	2.030	12	2.890
13	2.240	13	3.210
14	2.460	14	3.550
15	2.700	15	3.910
16	2.950	16	4.290
17	3.210	17	4.690
18	3.490	18	5.110
19	3.780	19	5.550
20	4.080	20	6.010

N. B. — Per le motocarrozzette adibite al *servizio pubblico da piazza* la tassa è ridotta ad un terzo.

Visto, *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
CAMPILLI

TARIFFA *B*.

AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE uso privato			
Potenza in C.V.	Tassa annua	Potenza in C.V.	Tassa annua
5	1.530	18	6.660
6	1.740	19	7.270
7	1.990	20	7.900
8	2.260	21	8.570
9	2.570	22	9.260
10	2.900	23	9.990
11	3.270	24	10.740
12	3.660	25	11.530
13	4.090	26	12.340
14	4.540	27	13.190
15	5.030	28	14.060
16	5.540	29	14.970
17	6.090	30	15.900

Per le autovetture di potenza superiore ai 30 C.V. si applica la tassa corrispondente ai C.V. 30 aumentata di L. 950 per ogni C.V. in più dei 30.

N. B. — La tassa, riportata nella presente tabella, è ridotta di un terzo (1/3) per le autovetture da noleggio di rimessa, mentre è ridotta ad un terzo (1/3) per quelle adibite a servizio pubblico da piazza e ad un quinto (1/5) per quelle destinate a servizio pubblico su linea regolare (autobus).

Visto, *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
CAMPILLI

TARIFFA *C*.

AUTOSCAFI AD USO PRIVATO Trasporto persone			
Potenza in C.V.	Tassa annua	Potenza in C.V.	Tassa annua
1	250	26	3.090
2	270	27	3.300
3	300	28	3.520
4	340	29	3.740
5	390	30	3.980
6	410	31	4.220
7	500	32	4.470
8	570	33	4.730
9	650	34	4.990
10	730	35	5.260
11	850	36	5.540
12	920	37	5.830
13	1.030	38	6.040
14	1.140	39	6.420
15	1.260	40	6.730
16	1.390	41	7.050
17	1.530	42	7.370
18	1.670	43	7.830
19	1.820	44	8.040
20	1.980	45	8.390
21	2.150	46	8.740
22	2.320	47	9.100
23	2.500	48	9.470
24	2.690	49	9.850
25	2.890	50	10.230

Per gli autoscafi di potenza superiore ai 50 C.V. si applica la tassa corrispondente ai C.V. 50 aumentata di L. 375 per ogni C.V. in più dei 50.

N. B. — Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa, riportata dalla presente tabella, ridotta a un terzo.

Visto, *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
CAMPILLI

TARIFFA *D*.

TARIFFA DELLA TASSA UNICA DI CIRCOLAZIONE
Autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi

Portata utile del veicolo	Tassa annua	
	Autocarri, motocarri e motofurgoncini	Rimorchi
Fino a 7 quintali	2.250	2.490
» » 8 »	2.700	2.970
» » 10 »	4.500	4.950
da oltre 10 e fino a 15 quintali . . .	9.000	9.900
» 15 » 20 » . . .	13.950	15.360
» 20 » 25 » . . .	18.600	20.460
» 25 » 30 » . . .	23.250	25.590
» 30 » 35 » . . .	25.590	28.140
» 35 » 40 » . . .	27.900	30.690
» 40 » 45 » . . .	37.200	40.920
» 45 » 50 » . . .	41.850	46.050
» 50 » 60 » . . .	48.000	52.800
» 60 » 70 » . . .	57.600	63.360
» 70 » 80 » . . .	62.400	68.640
» 80 » 90 » . . .	72.000	79.200
» 90	86.400	—
» 90 e fino a 100 quintali . . .	—	84.480
» 100 » 110 » . . .	—	91.200
» 110 quintali	—	95.040

Visto, *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
CAMPILLI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947.
Modificazione al decreto luogotenenziale 28 gennaio 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 28 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1945, registro n. 2, foglio n. 7, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del Ministro per la difesa (Marina);

Decreta:

Nel decreto luogotenenziale in data 28 gennaio 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero « Trionfo », le parole: « dalle ore 8 del 12 settembre 1944 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 15 dell'11 settembre 1944 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1947
Registro Marina militare n. 7, foglio n. 45.

(1693)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1947.
Gestione della Cassa comunale di credito agrario di Porano (Terni).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Porano (Terni) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Porano (Terni) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1947

Il Ministro per le finanze e per il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1591)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1947.
Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, concernente la istituzione di una « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;
Visto il decreto del Ministro per l'industria e per il commercio in data 20 settembre 1946, concernente la composizione della « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;
Considerata la necessità di modificare la composizione della Commissione anzidetta;
Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, è costituita come segue:

1) avv. Vannuccio Faralli, Sottosegretario di Stato per l'industria, presidente; in caso di assenza od impedimento, il Sottosegretario sarà sostituito dal direttore generale dell'Industria e delle miniere, dottore Ernesto Santoro;

2) dott. ing. Giovanni Casaccia, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3) tenente colonnello di porto Domenico Cammilleri, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

4) prof. Amedeo Apicella, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) avv. dott. Benedetto Mauro, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dottore Mario Cuscianna, consigliere del Ministero dell'industria e del commercio, coadiuvato dal dott. Mario Allegra, segretario del Ministero stesso.

Art. 2.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione stessa, con voto consultivo, i seguenti funzionari del Ministero dell'industria e del commercio:

1) rag. Benvenuto Ricci, ispettore generale, direttore capo della Ragioneria;

2) avv. dott. Alessandro Piazzoni, ispettore generale, capo del Servizio miniere e combustibili;

3) dott. Pietro Dabbene, capo divisione reggente l'Ufficio petroli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1639)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1947.

Nomina del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2027, che riconosce giuridicamente l'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione della industria edilizia e ne approva il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, riguardante la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335, concernente la proroga al 30 giugno 1947 del termine stabilito all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Considerata la necessità che venga nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto predetto, in attesa che siano emanate le nuove norme sugli organi direttivi;

Decreta:

L'ing. Pierluigi Nervi è nominato commissario straordinario per la gestione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia, con i poteri del presidente e del Consiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1638)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 15 marzo 1947 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Harriet Thurgood, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(1662)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Casale Monferrato (Alessandria), di un mutuo di L. 3.560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1648)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Carini (Palermo), di un mutuo di L. 826.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1649)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Seminara (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 614.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1650)

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cesiomaggiore (Belluno), di un mutuo di L. 1.040.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1651)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.